



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile

In persona del dott.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa avente n. .G.A.C., promossa dai sig.ri:

;

in proprio e quali eredi di

elettivamente domiciliati in

/ia

presso lo Studio dell'avv.

rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Frisani (

) e Chiara Del Buono

come da procura in atti;

- ATTORI -

Contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (C.F.: 80184430587), in persona del Ministro in carica e legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Di Catanzaro (C.F.: 80004580793), presso i cui uffici domicilia ex lege;

- CONVENUTO -

Avente ad oggetto: risarcimento danni da suicidio in carcere, sulle seguenti

Conclusioni

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del , sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte fino alla stessa data, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.

Con atto di citazione ritualmente notificato i Sigg.

unitamente alla di loro

madre,

in proprio e in qualità di eredi di

convenivano, innanzi al Tribunale di

Catanzaro, il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., affinché venissero accolte le seguenti conclusioni: *"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e reietta, accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione convenuta nei confronti degli attori per i titoli e le causali di cui in narrativa, e precisamente accertare e dichiarare la responsabilità dell'amministrazione convenuta nel*

suicidio del detenuto _____ avvenuto presso la casa circondariale di _____ in data _____
ascrivibile alla totale omissione di sorveglianza sul medesimo da parte del personale carcerario; per l'effetto,
condannare il Ministero convenuto al risarcimento di tutti i danni biologico, morale e catastrofale iure proprio
e iure hereditatis subiti dagli attori in conseguenza dell'evento luttuoso, danni che fin d'ora si quantificano
nella complessiva somma di € 640.000,00, o in quella maggiore o minore somma che risulterà all'esito
dell'istruttoria e sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo
effettivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.

A fondamento della domanda, gli epigrafati attori esponevano, in particolare :

- di essere rispettivamente fratelli e madre di _____
- che quest'ultimo veniva arrestato in data _____ per i reati di cui all'art. 74, co. 2, D.P.R. n. 309/1990, per aver partecipato a un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, e sottoposto alla custodia cautelare in carcere presso la Casa circondariale di _____
- che sul diario clinico veniva annotato la sussistenza di un grado di rischio elevato, quanto al compimento di atti di autolesionismo, e consigliato il regime di grande sorveglianza;
- che durante la detenzione, a seguito di analisi cliniche, scopriva di essere affetto da HIV;
- che in data _____ si toglieva la vita all'interno della propria cella;
- che a seguito dal suddetto tragico evento derivavano danni di natura biologica, morale, da perdita del rapporto parentale e catastrofale che non potevano che ascrivere alla responsabilità dei dipendenti della struttura carceraria e, per essi, dello stesso Ministero di appartenenza.

Alla luce di tali considerazioni adivano, pertanto, le vie legali e concludevano come in epigrafe, facendo, altresì, presente, i germani _____, di aver proseguito l'intrapreso giudizio anche nella qualità di eredi della sig.ra _____ (loro madre, deceduta nelle more del processo), e per la quota risarcitoria alla stessa spettante.

Radicatosi il contraddittorio, si costituiva il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., il quale, nel resistere a tutte le avverse deduzioni e richieste, che riteneva infondate in fatto e in diritto, instava per il rigetto della domanda attorea e la condanna di controparte alla rifusione delle spese di lite.

In via del tutto gradata, qualora il Tribunale avesse riconosciuto una qualche responsabilità per quanto accaduto, domandava “la esclusione del danno risarcibile o quantomeno la sua congrua riduzione, trovando applicazione, per tutte le poste patrimoniali invocate, il concorso del fatto colposo del danneggiato, previsto dall'art. 1227 del c.c., che comportava l'esclusione del danno risarcibile, o quantomeno la sua congrua riduzione. Infatti, se fosse veritiera la circostanza che il _____ aveva manifestato più volte i propositi suicidari alla famiglia, i danni conseguenti al suicidio avrebbero potuto essere evitati o quantomeno ridotti solo se i familiari avessero informato di tale volontà la direzione della Casa circondariale”.

La causa, istruita mediante l'acquisizione di prove documentali e assunzione di prove testimoniali, per come ammesse e disposte dal Tribunale, in diversa composizione fisica, all'esito dell'udienza del 12.11.2024, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., è stata trattenuta per la decisione dallo scrivente, previa concessione dei termini ordinari previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.

Procedendo, anzitutto, all'analisi delle condizioni nelle quali si trovava il detenuto oggetto di disamina, all'ingresso in carcere, deve evidenziare:

- che, dalla documentazione prodotta in atti, il _____ è stato sottoposto a fermo di P.G. dagli agenti della Questura di _____, per i reati di cui agli artt. 110 c.p.; 73 co. 1 e 1 bis; 74, co. 2, D.P.R. n. 309/1990; 99 co. 2 c.p., per aver partecipato ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
- che in data _____ è stato tradotto presso la Casa Circondariale di _____, in esecuzione di un'ordinanza custodiale, e sottoposto alla visita medica di primo ingresso, in seguito alla quale, come risulta dal diario clinico prodotto dalle parti attrici, in rituale allegazione, è stato riscontrato "un elevato grado di rischio e consigliato al personale di Polizia Penitenziaria il regime di grande sorveglianza";
- che dal diario clinico risulta, inoltre, che il _____ il detenuto in questione è stato nuovamente "visitato perché in isolamento per motivi di giustizia riferisce benessere"; che in data _____, a seguito di esami clinici, è stata riscontrata la positività al virus HIV; che il _____ è stato sottoposto a visita infettivologica, durante la quale ha appreso della malattia e che il _____ è stata espressa la necessità di una visita neurologica;
- che in data _____ è morto suicida per impiccamento nella propria camera detentiva.

Orbene, dalle dichiarazioni rese dai testimoni escussi in proposito, si apprende che nel breve periodo di detenzione il _____ ha tenuto un comportamento poco collaborativo con gli educatori, rifiutando inizialmente i colloqui con gli stessi e poi con lo psicologo; che era triste e mangiava poco; che, pur trovandosi in stato depressivo, non ha dato segnali preoccupanti, né manifestato intenzioni auto-soppressive; che dall'inizio della detenzione gli educatori hanno cercato di avere colloqui con il detenuto; che la _____, responsabile dell'area educativa e trattamentale del carcere di _____, è riuscita a conquistare la fiducia del detenuto e ad avere con lui dei colloqui dai quali è emerso lo stato depressivo dello stesso ed il di lui rifiuto ad avere un colloquio con l'esperto-psicologo.

Infatti, il dott. _____ funzionario giuridico pedagogico presso la casa di reclusione di _____ ha precisato di non aver avuto all'ingresso colloqui con _____, in quanto già assegnato al capo area educativo _____ Poi, con riguardo ai primi giorni di detenzione, ha dichiarato di aver parlato due volte con _____ nella sua cella, chiamato dal compagno di stanza _____, poiché preoccupato dal fatto che il _____ era triste e mangiasse poco e che in entrambe le occasioni _____ ha rifiutato il colloquio (verbale udienza _____ Tribunale di Sassari).

La dott.ssa _____, responsabile dell'area educativa e trattamentale del carcere di _____ ha riferito che _____ non ha sostenuto il colloquio di primo ingresso con l'educatore, in quanto alla collega, Dott.ssa _____ che lo avrebbe dovuto effettuare, le è stato detto che bisognava attendere il preliminare colloquio con il magistrato. Ha precisato che "*dopo l'ingresso del sig. _____ e dopo il primo mancato colloquio di rito, il mio collega Dott. _____ cercò di parlare con lo stesso _____ ma gli fu riferito che quest'ultimo non voleva parlare con l'educatore. A questo punto io, in qualità di responsabile e come tale avendo la possibilità di entrare nelle sezioni detentive, ho tentato un approccio indiretto recandomi nella sua cella ed iniziando un colloquio con il compagno di stanza sig. _____ per poi coinvolgere anche _____; gli chiesi se egli avesse piacere di fare una chiacchierata con me e lui mi rispose di sì; ciò avvenne dopo circa una settimana dall'inizio della sua detenzione; poiché lo stesso si rese disponibile lo feci introdurre in una stanza separata per effettuare quel colloquio di primo ingresso che non era stato effettuato. Preciso che i colloqui vengono riportati in maniera sintetica nel fascicolo del detenuto e poi inseriti nei sistemi AFIS del Ministero.*

Successivamente sempre nel mese di giugno . feci un altro colloquio con il , sempre regolarmente registrato". Sullo stato psico-fisico del "posso dire che il sig. aveva un carattere chiuso e poco propenso al dialogo con gli operatori; con me, sollecitato, è riuscito a parlare; lo stesso appariva molto preoccupato della sua situazione giudiziaria in relazione al fatto da lui commesso; si sentiva in colpa nei confronti dei suoi familiari; nel secondo colloquio è apparso più disponibile al dialogo ma più preoccupato perché aveva saputo che anche il fratello era stato arrestato. Anche per tale motivo sollecitai a rendersi disponibile al colloquio con lo psicologo che lo avrebbe aiutato ma lui rifiutò tale aiuto. Allora gli dissi di parlare almeno con il Cappellano che effettivamente ebbe un colloquio con lui. Confermo che durante i due colloqui con me tenuti, il presentava uno stato depressivo ma a livello verbale lo stesso non ha manifestato la sua volontà di suicidarsi né vi erano stati segnalati episodi di autolesionismo; seppi dal suo compagno di cella che non stava mangiando. Devo precisare la valutazione del rischio spetta all'esperto psicologo"; "io non ho potuto aver consigliato di sottoporlo a regime di grande sorveglianza poiché non fa parte delle mie competenze. Preciso a migliore determinazione di quanto già detto che la procedura al momento dell'ingresso del detenuto in carcere è la seguente: la valutazione di rischio viene effettuata dal sanitario e tale valutazione viene trasmessa al comparto sicurezza per dare le indicazioni circa l'alloggiamento del detenuto in istituto; in base a questo il commissario emette un ordine di servizio in cui viene stabilito il grado di sorveglianza. Preciso che la valutazione preliminare del sanitario deve essere confermata dall'esperto psicologo ma nel caso di specie ciò non è avvenuto perché, come detto, il si è rifiutato di fare il colloquio" (verbale udienza Tribunale di Sassari).

Venendo, ora, al giorno del suicidio, , detenuto presso la casa di reclusione di e ubicato nella camera detentiva accanto a quella del ha riferito che il tra le 7.40 e le 8.20 non ha sentito nulla di anomalo o dei rumori particolari che potessero fare sospettare qualcosa; che era tutto normale, come ogni mattina; che ultimamente il stava meglio; che la sera prima aveva giocato a dama e parlato con gli altri detenuti e che, lo stesso veniva controllato spesso dal personale di Polizia Penitenziaria (verbale sommarie informazioni del

, inserviente porta vitto presso la casa di reclusione, ha riferito di essere entrato nella sezione C per la distribuzione della colazione intorno alle 7.40; che il blindato della camera del era accostato; che il ha chiesto una razione anche per il compagno di cella che si trovava fuori per il permesso premio; che il detenuto riaccostava la porta del blindato; che non ha visto o notato nulla di anomalo (verbale sommarie informazioni del

, detenuto presso la casa di reclusione, che dalle videoregistrazioni risulta passeggiare dalle 8.15 alle 8.20 davanti alla camera C del , ha riferito che dalle 7.35 alle 8.15 si trovava fuori dalla sezione C perché aveva svolto il lavoro di porta vitto presso le sezioni A-G-F-E; che tra le 8.15 e le 8.20 faceva avanti e indietro nel corridoio della sezione C, nell'attesa che l'assistente della sezione gli aprisse la propria cella; di essere passato anche davanti la camera C2 del e di non notare o sentire niente di anomalo; che il blindato della cella C2 era accostato (verbale sommarie informazioni del

Il detenuto presso la casa di reclusione, ha riferito che tra le 8.05 e le 8.15 passando davanti la cella C2 per recarsi in infermeria non ha notato o sentito niente di anomalo (verbale sommarie informazioni del

Or, dunque, nel procedere allo scrutinio del merito della vexata quaestio, occorre anzitutto premettere come sulla struttura penitenziaria gravi senz'altro un'obbligazione di contenuto custodiale, protettivo ed assistenziale nei confronti dei detenuti: ciò emerge sia dal dettato costituzionale (art.13, co. 4, art. 27, co. 3, Cost.) che dalla funzione rieducativa della pena che la struttura è chiamata ad eseguire in concreto, sia dalle specifiche previsioni dell'ordinamento penitenziario (D.lgs. n. 354/75 e succ.ve mod.ni): l'art.11, co. 1, relativo all'assistenza sanitaria in favore dei detenuti (in particolare psichiatrica, non potendo mancare nell'istituto un sanitario con tale specializzazione); gli artt.14-bis e 41, che variamente mirano a proteggere il detenuto da violenze fisiche e morali dei compagni di detenzione ovvero da abusi dei mezzi di coercizione e disciplina; gli artt.1, 13, 14, 1, co. 1 e 2, 15, 27, co. 1, inerenti al trattamento penitenziario individualizzato, basato sull'osservazione scientifica della personalità e svolto secondo un programma via via rimodulato secondo le esigenze che si prospettano nel corso di esecuzione della pena, diretto a realizzare la funzione rieducativa e risocializzante di quest'ultima. Ed infatti, il complesso di prestazioni che la struttura penitenziaria è chiamata ad espletare nei riguardi del detenuto, o, meglio, il rapporto obbligatorio che ha ad oggetto dette prestazioni, rinviene la sua fonte (non certo in un patto volontariamente concluso, bensì) nella legge stessa, che ne individua le parti ed i contenuti; esso può dunque ricondursi alla "terza, importante, fonte delle obbligazioni, rappresentata- ai sensi dell'art. 1173 cod. civ. - da "ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico", in cui vanno collocate "talune situazioni non inquadrabili né nel torto né nel contratto, e - tuttavia - singolarmente assimilabili più alla seconda fattispecie, che non alla prima." (vd. Cass., n.14188/16). Che il rapporto obbligatorio in questione sia maggiormente assimilabile allo schema contrattuale piuttosto che a quello extracontrattuale non sembra revocabile in dubbio, considerato che la legge impone alla struttura penitenziaria l'esecuzione di un vario "facere" nei confronti di soggetti determinati, al fine di realizzare interessi propri (anche) di questi ultimi (salute, rieducazione/risocializzazione) e che il detenuto può senz'altro pretendere l'adempimento di tali prestazioni in proprio favore (art. 4, Ord. pen.).

Nell'ambito di detto rapporto, grava sulla struttura penitenziaria anche l'obbligo di preservare il detenuto da eventuali atti anticonservativi che lo stesso potrebbe compiere in proprio danno - quantomeno quando ci si trovi in presenza di un soggetto che, per le riscontrate patologie, sia incline a tali comportamenti - avvalendosi a tal fine dei poteri che la disciplina legale e regolamentare prevede (artt.32 e ss. Dlgs.354/75; artt.69 e ss. D.P.R.230/00): ciò essenzialmente perché, in virtù dei principi di integrazione del contratto (che obbliga le parti a tutte le conseguenze che ne scaturiscono secondo leggi, usi ed equità ex art. 1374 c.c.), di esecuzione del contratto e delle obbligazioni che ne derivano secondo correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) e dai doveri di diligenza professionale (art. 1176, co. 2 c.c.), il debitore è tenuto a fare tutto quanto risulti necessario affinché la prestazione principale possa essere eseguita, in tal caso il trattamento rieducativo/risocializzante.

Ciò illustrato, deve tuttavia rilevarsi che, poiché gli attori hanno agito iure proprio, per far valere anche il danno consistente nella perdita del rapporto parentale, la responsabilità dell'evocato ente pubblico convenuto, nei loro confronti - essendo questi terzi rispetto al rapporto giuridico intercorso tra il detenuto ed il Ministero della

Giustizia – non può che essere quella extracontrattuale (vd. Cassazione civile, sez. III, 08/05/2012, n. 6914; Cass., n. 907 del 17/01/2018; Rv. 647127 - 01), con conseguente onere di arte attrice di dover provare non solo l'evento dannoso ed il nesso causale tra lo stesso e le condotte attribuibili all'amministrazione penitenziaria (secondo i criteri che presiedono all'accertamento della causalità, eventualmente omissiva, in quest'ultimo caso mediante la verifica controfattuale che la condotta doverosa ma omessa avrebbe, ove posta in essere, evitato l'evento), ma anche la relativa imputabilità soggettiva.

Nel caso di specie, risulta quale dato pacifico, oltre che accertato e documentato in atti, l'avvenuto suicidio per impiccagione del congiunto degli attori, nel giorno descritto in premessa.

In ordine, poi, all'accertamento del nesso eziologico, si rileva che la S.C. "attraverso le sentenze a S.U. n. 576 e 581 dell'11 gennaio 2008, è pervenuta ad un importante arresto in tema di responsabilità civile, stabilendo che il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano (ad una valutazione ex ante) del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Nell'imputazione per omissione colposa il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva del comportamento dovuto (Cass. n. 20328 del 2006; Cass. n. 21894 del 2004; Cass. n. 6516 del 2004; Cass. 22/10/2003, n. 15789): rilievo che si traduce a volte nell'affermazione dell'esigenza, per l'imputazione della responsabilità, che il danno sia una concretizzazione del rischio, che la norma di condotta violata tendeva a prevenire. Il Giudice pertanto è tenuto ad accertare se l'evento sia ricollegabile, all'omissione (causalità omissiva) nel senso che esso non si sarebbe verificato se (causalità ipotetica) l'agente avesse posto in essere la condotta doverosa impostagli, con esclusione di fattori alternativi. L'accertamento del rapporto di causalità ipotetica passa attraverso l'enunciato "controfattuale" che pone al posto dell'omissione il comportamento alternativo dovuto, onde verificare se la condotta doverosa avrebbe evitato il danno lamentato dal danneggiato" (Cass. Sent. n. 2085/12).

Orbene, nel caso di specie, preme, in limine, precisare che la mancata acquisizione del fascicolo personale del detenuto non consente di accertare con esattezza quanto accaduto dal giorno di inizio della detenzione fino al giorno del suicidio, ma senz'altro utili sono, al riguardo, le dichiarazioni rese dai testimoni auditi e le risultanze documentali desumibili dal diario clinico riguardante lo status personale del detenuto de quo.

Dalla documentazione versata in atti, risulta innanzitutto che il gip ha disposto con ordinanza la custodia cautelare in carcere senza vincolo di isolamento; che il sanitario, come si evince dalla scheda clinica, al termine della visita di primo ingresso, ha suggerito la grande sorveglianza, misura però non confermata dall'esperto psicologo, a causa del mancato colloquio con il detenuto.

Occorre, pertanto, verificare, in primis, se vi fossero stati segnali tali da far ritenere che il rischio di auto soppressione fosse attuale, rendendo insufficiente la misura della grande sorveglianza; in secundis, se la misura in concreto adottata sia stata idonea a scongiurare tale rischio ma soprattutto sia stata effettivamente attuata.

Sul primo punto, deve osservarsi che, applicando i criteri di causalità sopra richiamati, l'adozione della grande sorveglianza sarebbe stata con ogni probabilità idonea ad impedire il suicidio, posto che la situazione concreta esistente nel periodo di detenzione e nei giorni precedenti il suicidio non era tale da rendere doverosa una misura di sorveglianza più stringente. A tal proposito, vi è da dire che nel diario clinico non sono annotate le motivazioni per le quali il sanitario ha consigliato tale misura, né da esso si riscontrano elementi di specifico allarme nel rischio suicidario o che il detenuto soffrisse di depressione.

Epperò da evidenziare che lo stato depressivo del [redacted] è emerso non solo nel colloquio con l'educatrice avvenuto nel mese di giugno, all'incirca una settimana dopo il suo ingresso in carcere, a cui non ha fatto seguito l'intervento dello psicologo, ma anche nelle ultime due lettere scritte dallo stesso detenuto ai famigliari, nelle quali venivano manifestate le preoccupazioni e lo stato di sofferenza che il medesimo avvertiva anche se il [redacted] non li riconduceva al carcere o alla scoperta della positività al virus HIV, ma ad un malessere interiore, dovuto al fatto di vivere una vita diversa rispetto a quella desiderata, sorto prima dell'arresto e che lo avrebbe indotto a pensare di porre fine alla propria esistenza già una settimana prima dell'arresto.

Tuttavia, sorgono dubbi sull'effettiva attuazione di tale misura.

Innanzitutto, si rileva che il [redacted] è stato ubicato in una camera detentiva in condivisione con un detenuto che beneficiava di permessi premio, e che quindi non solo, di fatto, il detenuto in oggetto rimaneva completamente solo durante il soggiorno in quella cella, ma veniva a trovarsi all'interno di una camera il cui blindo era chiuso e non consentiva un controllo a vista del medesimo internato.

Inoltre, posto che la misura della grande sorveglianza prevede controlli ogni venti minuti, dalle dichiarazioni rese dai testimoni emerge invece che dalle 7.40 alle 8.20 del [redacted] nessun controllo sia stato effettuato.

Ciò che finisce, così, coll'attestare, all'evidenza, a parere di questo Tribunale, l'inosservanza, da parte degli operatori all'interno della struttura carceraria, della regola cautelare volta a prevenire l'evento dannoso oggetto del giudizio, in quanto un ritardo nei controlli, anche se minimo, non poteva che integrare, comunque, una loro condotta colposa.

È incontestabile, poi, sul piano causale, che, ove [redacted] fosse stato ubicato presso una camera con detenuti presenti, e l'intervallo prescritto tra un controllo e l'altro fosse stato osservato con la puntualità dovuta, i suoi intenti suicidari sarebbero stati impediti o comunque resi di assai più ardua realizzazione, potendosi, infatti, riconoscere sussistente, nella specifica fattispecie, alla luce dello scrutinio dei dati temporali per come riportati in precedenza, che hanno connotato lo svolgimento di quella tragica giornata, una condotta colposa in relazione causale con il decesso del detenuto, potendosi ragionevolmente ritenere che, ove l'intervallo prescritto tra un controllo e l'altro fosse stato osservato con la puntualità dovuta, il [redacted] sarebbe stato colto sul fatto o, quantomeno, i soccorsi avrebbero avuto una più elevata possibilità di successo.

Alla luce di quanto sin qui osservato, deve quindi affermarsi la responsabilità dell'ente convenuto per il decesso del [redacted] dovuta al mancato coordinamento tra le varie figure che avevano il compito di gestire tale specifico e delicato caso.

Del resto, la stessa giurisprudenza della Suprema Corte, nella specifica materia, a partire dalla nota sentenza Franzese (Sezioni Unite n. 30328/2002), insegna che il nesso causale può essere ravvisato non solo quando,

ipotizzata come realizzata la condotta doverosa, l'evento non si sarebbe verificato, ma anche quando si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.

Individuato, quindi, il comportamento alternativo lecito che il personale penitenziario avrebbe dovuto adottare nei confronti del detenuto e provato il nesso di causalità fra l'omissione di tale comportamento e l'evento morte che poi ne è derivato, il Ministero della Giustizia, per andare esente da responsabilità avrebbe dovuto provare l'impossibilità di impedire il suicidio del detenuto per causa ad esso non imputabile, ossia l'inevitabilità e l'imprevedibilità dell'evento, ma tale prova non è stata data.

La ricostruzione del comportamento alternativo lecito che il personale penitenziario avrebbe dovuto adottare nei suoi confronti per impedirne il gesto auto- soppressivo dimostra che esso era anche evitabile: nei casi di causalità omissiva, infatti, a differenza che in quelli di causalità commissiva, il giudizio sulla sussistenza del nesso di causalità fra omissione del comportamento dovuto ed evento si sovrappone a quello sull'evitabilità dell'evento stesso, profilo che appartiene più propriamente alla valutazione della colpa del soggetto agente, senza che vi possano essere, per converso, validi elementi per poter sostenere la tesi di parte convenuta, della configurabilità di un eventuale concorso del soggetto danneggiato, in ordine alla successiva quantificazione delle conseguenze risarcitorie derivanti da quel tragico evento.

Accertata, dunque, la responsabilità del Ministero evocato in giudizio, occorre evidenziare, in ordine alla domanda di risarcimento danni che si è accompagnata alla richiesta di accertamento della predetta responsabilità, che gli odierni attori hanno invocato il risarcimento di tutti i danni, sia *iure proprio* che *iure successionis*. Peraltro, a causa del decesso in corso di causa di _____, madre di _____ degli stessi attori, questi ultimi hanno domandato anche il ristoro *iure successionis* dei danni patiti da _____ *iure proprio*.

Or dunque, in primis, deve essere rigettata, in quanto sfornita di prova, la domanda relativa al danno catastrofale o da lucida agonia. Tale tipo di danno ***“si concretizza nel periodo tra la lesione e l'imminenza della fine della vita, allorché in detto torno di tempo, necessariamente breve (alcune ore, secondo la giurisprudenza di questa Corte, o, al più, pochi giorni: Cass. n. 23153 del 17/09/2019 Rv. 655508 – 01 e Cass. n. 18056 del 05/07/2019 Rv. 654378 – 03), la persona lesa rimanga vigile e cosciente e acquisisca e sviluppi la tragica consapevolezza della propria ineluttabile e prossima morte”*** (Cass. sent. 4776/2025).

Ciò considerato, per le modalità con cui il suicidio è stato attuato, è ragionevole ritenere che il breve spazio di tempo intercorso tra l'attuazione del proposito suicidario e il sopravvenire della morte non ha determinato alcuna apprezzabile percezione dell'imminenza del decesso.

Non può, infatti, affermarsi che il danno derivante dalla percezione della propria imminente dipartita possa configurarsi in capo a colui che decida di rendersi artefice della propria morte, salvo che non risulti che altri lo abbia determinato al suicidio. In altri termini, poiché la volontà del suicida è proprio quella di porre fine alla propria esistenza, non è configurabile, nello spazio di tempo intercorrente tra la maturazione del proposito suicidario e la sua realizzazione, alcuna angoscia da percezione di una morte imminente. Semmai appare plausibile che l'ideazione suicidaria sia volta (pur nella distorta visione del soggetto) alla propria liberazione rispetto ad un preesistente stato di angoscia e che la morte costituisca, quindi, per il suicida, non già un evento

drammatico, subito dall'esterno, ma un auspicato epilogo liberatorio rispetto alle sofferenze già infertegli dalla vita.

In secundis, ad analoga conclusione di rigetto si perviene, poi, in ordine alla domanda relativa al risarcimento dei danni biologici che gli attori ritengono di aver subito, in quanto i certificati medici prodotti non sono sufficienti a dimostrare che la sindrome ansiosa – depressiva da essi sviluppata, sia la diretta conseguenza dell'infausto evento.

Quanto, invece, allo scrutinio **del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale** lamentato dagli attori, si osserva, anzitutto, che la qualità di fratelli del defunto e di madre del medesimo da parte della

pur in mancanza di certificazione anagrafica in atti, non è mai stata contestata dalla controparte, al pari della loro convivenza con il congiunto, fino al momento della sua carcerazione.

Va, in proposito ricordato che è indiscussa (nella giurisprudenza di legittimità quanto meno successiva a Cass. SS.UU. n. 9556/2002) la risarcibilità del danno non patrimoniale consistente nella definitiva e radicale lesione del rapporto parentale che legava la vittima primaria ai suoi congiunti. Ogni significativa lesione (tanto più se definitiva e radicale) di tale rapporto compromette, invero, i diritti inviolabili della famiglia alla serenità ed integrità dei rapporti tra i suoi componenti e le conseguenze pregiudizievoli di simile compromissione, anche di natura non patrimoniale, come accaduto nel caso concreto, devono essere risarcite a prescindere dalla sussistenza di eventuali danni biologici dei familiari della vittima primaria (che, ove sussistenti, devono formare oggetto di autonoma liquidazione).

Conseguenze pregiudizievoli, quelle in esame, che possono riguardare sia l'interiore sofferenza morale soggettiva, che quella riflessa sul piano dinamico – relazionale e che devono essere apprezzate – nella loro sussistenza e poi nella loro gravità ed entità – in considerazione dei rapporti col congiunto, anche ricorrendo, per come di seguito esplicitato, anche ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso (cfr. per tutte Cass. nn. 28989/2019 e 13158/2021).

Sempre a tal riguardo, la stessa giurisprudenza del Supremo Consesso ha, altresì, precisato che *“Il danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in “re ipsa”) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire, mentre la sua liquidazione avviene in base a valutazione equitativa che tenga conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore circostanza utile, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti ed ogni altra circostanza allegata.”* (Cass., Ord. n. 907/2018).

In riferimento, poi, al discorso della prova di siffatto danno non patrimoniale, premessa la sua dimostrazione, per come già detto, facendo ricorso anche a prove presuntive direttamente connesse con quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di parentela ed alla gravità delle ricadute della condotta, deve essere evidenziato che in questa prospettiva, sempre secondo la Suprema Corte, “l'uccisione di una persona fa presumere da sola, ex

art. 2727 c.c., una conseguente sofferenza morale in capo ai genitori, al coniuge, ai figli od ai fratelli della vittima, a nulla rilevando né che la vittima ed il superstite non convivessero, né che fossero distanti (circostanze, queste ultime, le quali potrebbero essere valutate i fini del quantum debeatur). Nei casi suddetti sarebbe stato, quindi, ulteriore onere della parte convenuta, provare che il detenuto ed i superstiti congiunti fossero tra loro indifferenti o in odio, e che di conseguenza la morte del primo non abbia causato pregiudizi non patrimoniali di sorta ai secondi (cfr. Cass. nn. 3767/2018 e 4253/2012).

Nella specifica fattispecie, tenuto conto dello stretto vincolo parentale e del solido rapporto affettivo tra il

il fratello, unitamente alla di lui madre, al momento della morte, comprovato dal contenuto delle lettere scritte dal carcere dallo stesso detenuto (da cui si evince chiaramente una sua costante e perdurante preoccupazione per la famiglia), il danno subito dagli attori non può che ritenersi provato.

Del resto, non può non affermarsi, viste anche le peculiari modalità tragiche che hanno accompagnato la decisione del carcerato di togliersi la vita, la convinzione che quest'ultimo evento abbia cagionato un più che plausibile pregiudizio non patrimoniale agli stessi fratelli ed alla di loro madre, per quanto accaduto, determinando un mutamento delle loro abitudini esistenziali, degli assetti relazionali propri e quindi, sostanzialmente, del loro *modus vivendi*.

Dal punto di vista probatorio, infatti, occorre ribadire che non è necessaria una prova diretta riguardo alle conseguenze che il danno da morte abbia determinato sulla vita del familiare superstite, in quanto rientra nel criterio dell'*id quod plerumque accidit*, oltre che nel notorio, inferire le conseguenze negative del fatto lesivo sulla vita della persona danneggiata, in assenza di dimostrazione del contrario (sicché la prova del danno esistenziale, determinato dal tragico decesso del proprio congiunto può essere fornita anche a mezzo di **presunzioni** ricavabili dalle evidenze probatorie ottenute dall'espletamento della fase istruttoria, complessivamente considerate, che depongono, per come correttamente dedotto dai difensori di parte attrice, per la sussistenza, tra le stesse parti ed il di loro congiunto, detenuto, di un rapporto "molto stretto e connotato da una continuità di vita e di abitudini che necessariamente hanno avuto influenza nell'intensità del dolore provato per la perdita per la morte del congiunto").

Fornita tale evidenza, dunque, e ritenuta accertata la ripercussione negativa del decesso de quo sull'assetto dei rapporti esistenti tra il [] ed i suoi stretti familiari, e che quest'ultimo risultava, fino al momento della sua carcerazione, convivente con la madre (cfr. dichiarazione sostitutiva atto di notorietà presente in atti), sarebbe stato onere della controparte vincere la suddetta presunzione fornendo la prova del contrario, dimostrando, ad e.s., l'assenza di un siffatto stabile sistema di relazioni familiari.

Cosa che nel caso di specie è assolutamente **mancata**.

Devesi, pertanto, procedere, a questo punto, alla liquidazione del conseguenziale e relativo danno tenendo presente che per la sua determinazione non può che procedersi in via necessariamente equitativa sia pure ancorandola a valori tabellari utilizzati nella prassi giudiziaria (ed avallati quale criterio equitativo, dalla giurisprudenza della Suprema Corte, anche di recente: si considerino a titolo esemplificativo Cass. n. 10924/2020 e 11719/2021), senza prescindere, in ogni caso, dalle circostanze allegate e dimostrate dalle parti che, per come sopra affermato, sono direttamente collegate alle concrete conseguenze dannose dell'illecito, dipendenti, in caso di morte del congiunto, dalla intensità del rapporto parentale con la persona perduta, dall'età

di quest'ultima e dei congiunti danneggiati, dalla loro convivenza o meno, dalla sopravvivenza o meno di altri congiunti, dalla qualità ed intensità delle residue relazioni affettive familiari.

Proprio per permettere di adeguare la liquidazione del danno de quo alle concrete caratteristiche del caso concreto, le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano, adeguate all'ultimo aggiornamento (2024), hanno subito l'arresto della Suprema Corte che, con la pronuncia di seguito illustrata, ha deciso, sostanzialmente, di adottare il criterio cd. "a punti", seguito dal Tribunale di Roma, ritenuto più idoneo per la stima dei danni non patrimoniali di cui trattasi. Secondo quanto evidenziato, all'uopo, dal Supremo consesso, infatti: "In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima, l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale (che non può tuttavia superare il limite massimo prestabilito), dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella".

Or, dunque, in adesione a tali principi e nell'applicare i sopra indicati criteri, non può non rilevarsi che, pur essendosi parti attrici limitati ad allegare il rapporto con la vittima, senza offrire alcun ulteriore elemento utile ad apprezzare la sussistenza di conseguenze pregiudizievoli diverse dalla sofferenza morale derivante dalla morte del fratello (e del figlio, quanto alla di lui madre, deceduta, altresì, nelle more del processo), dagli atti della causa può evincersi soltanto che :

- il detenuto, al momento del decesso, aveva 33 anni e che i di lui germani avevano, invece, rispettivamente, l'età di anni e mentre la di loro madre, , deceduta nelle more dell'odierno giudizio, aveva anni;
- che dei componenti la famiglia in oggetto, solo la madre era stabilmente convivente con il detenuto fino al momento della sua incarcerazione, e che tutti, indistintamente, intrattenevano con un normale rapporto di affettività fraterna e filiale.

Le Tabelle meneghine, nella versione attualmente in vigore, prevedono, per la determinazione del danno non patrimoniale per la morte del congiunto, tenuto conto dei fattori testé illustrati, un valore punto base di € 3.911,00 in riferimento alla posizione assunta dalla madre del detenuto, e di € 1.698,00 in riferimento alla posizione assunta dai fratelli; con riferimento, poi, all'età della vittima primaria si prevedono ulteriori punti, al pari di quelli, invece, afferenti sia in ragione della qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto che alla convivenza.

Orbene, applicando tali fattori ed effettuate le dovute operazioni, tenuto conto che, in ogni caso, la relativa determinazione non può che giungere ad una posta equitativamente determinata, può attribuirsi, in favore della madre del defunto , la somma di € 190.000,00, già al valore attuale della moneta (che andrà poi suddivisa in parti uguali tra i figli), mentre la posta risarcitoria di € 70.000,00, già al valore attuale, spetterà a ciascun germano.

Si giunge, pertanto, al riconoscimento, in favore di ciascuno degli odierni attori, nella spiegata qualità, anche di eredi della madre _____ alla posta risarcitoria di € 133.333,00, all'attualità.

Poiché secondo i principi giurisprudenziali consolidati (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995), il risarcimento del danno per equivalente costituisce un debito di valore, esso deve essere tenuto indenne dall'andamento del valore della moneta verificatosi dal momento dell'evento dannoso fino al momento della liquidazione e, inoltre, deve ricomprendere anche il risarcimento del lucro cessante costituito dal nocumento finanziario subito dal danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento. Tale ultimo nocumento può essere liquidato con la tecnica degli interessi legali, che rappresentano la ordinaria redditività del denaro e quindi misurano in via presuntiva, salva diversa prova da parte del creditore, nella specie non offerta, il predetto lucro cessante.

Tuttavia, i suddetti interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria, né sulla somma stessa rivalutata al momento della liquidazione, ma debbono computarsi o sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero sulla somma originaria rivalutata in base ad un indice medio, con decorrenza sempre dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso (cfr. per tutte Cass. n. 8766/2018).

Pertanto, la somma come sopra determinata, espressa in valore rapportato alla data odierna, dovrà essere devalutata (secondo gli indici Foi Istat), alla data del _____ (data del suicidio del detenuto in questione) e, quindi, maggiorata degli interessi legali maturati da tale ultima data a quella odierna, da calcolare sull'importo iniziale poi anno per anno rivalutato (sempre secondo gli indici Foi Istat), in modo da giungere alla compiuta liquidazione del danno alla data odierna.

Sulla posta in tal modo quantificata (ed ormai costituente, per effetto dell'odierna pronuncia, debito di valuta) decorreranno, per il periodo compreso tra la data della pubblicazione della presente sentenza ed il saldo effettivo, ulteriori interessi al tasso legale.

Le spese del giudizio, che si ritiene equo compensare nella misura di 1/3, in ragione del contenuto dell'adottata pronuncia (che ha visto rigettare alcune delle domande di parte attrice), seguono per la restante parte, il criterio della soccombenza e, determinate facendo riferimento ai valori medi di cui allo scaglione corrispondente al valore risarcitorio deciso (ricompreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00), per come riportati nella vigente disciplina regolamentare, trovano ristoro come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1) previo rigetto delle domande per come meglio specificate in parte motiva, accoglie, per quanto di ragione, la promossa pretesa risarcitoria, proposta dagli attori nelle spiegate specifiche qualità, e per l'effetto, condanna il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro e legale rappresentante p.t., a corrispondere, titolo di risarcimento del danno non patrimoniale dagli stessi subiti in conseguenza del decesso del di loro congiunto, _____, la somma di € 133.333,00 nei confronti di ciascuno di essi, e quindi di _____,

_____, oltre interessi da calcolare secondo quanto specificato in motivazione;

2) dichiara parzialmente compensate tra le parti, in misura di 1/3, le spese del giudizio e condanna il Ministero convenuto, in qualità, alla refusione dei restanti 2/3, nei confronti della parte attrice, che si liquidano, per

l'intero, in € 23.427,93, di cui € 1.527,93 per esborsi documentati, oltre al rimborso generale spese forfettarie, Iva e Cpa, se dovute come per legge.

Così deciso in Catanzaro il 12.02.2026

Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)

